

COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 19/2017

Oggetto: Approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2017/2019 del Comune di Argenta comprensivo dei piani occupazionali.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei membri ordinari Dott.ssa Anna Rita Balzani e Dott. Cristian Poldi Allai

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle

percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;

- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- per gli Enti Locali della Regione Emilia Romagna risultano ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali per gli anni 2015 e 2016, come comunicato con nota n. 37870 del 18.07.2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale GRU n. 6/2017, avente ad oggetto *“Approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2017/2019 del Comune di Argenta comprensivo dei piani occupazionali”*;

preso atto che:

- l'Amministrazione ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- l'Amministrazione ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2016;
- ai fini del rispetto del limite in materia di spesa del personale, il Comune di Argenta è tenuto ad aggiungere alla propria spesa di personale anche la quota parte di spesa riferita all'Ente ma sostenuta dall'Unione e dall'ASP per i servizi e funzioni ad essa conferite;
- per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore deve essere rispettato il disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del TUEL secondo cui in relazione alle funzioni attribuite la spesa sostenuta dall'Unione stessa per il personale non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli comuni partecipanti;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nella tabelle riportate nella proposta deliberativa;

- le assunzioni a tempo indeterminato e determinato proposte con il presente provvedimento rispettano i limiti assunzionali di cui alle norme vigenti;

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 4.434.650,18**

- Rendiconto 2015 € 4.350.845,48
- Rendiconto 2016 € 4.307.568,81
- Previsione 2017 € 4.396.440,07
- Previsione 2018 € 4.361.733,58
- Previsione 2019 € 4.361.727,07

preso atto del rispetto dell'art. 32, comma 5 del TUEL;

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € **53.305,95** - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

preso atto, pertanto, che la spesa prevista nel triennio 2017-2019 per lavoro a tempo determinato, come aggiornata con il presente provvedimento, risulta:

- Previsione 2017 € 52.506,03
- Previsione 2018 € 5.190,00
- Previsione 2019 € 5.190,00

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

r a m m e n t a

- che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006 ed il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;
- che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale in caso di mancata trasmissione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap);

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 nel complesso consente:

- a) il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

t u t t a v i a r i l e v a

come evidenziato nelle relazioni ai rendiconti per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, che a fronte di una diminuzione graduale di personale dipendente conseguente al conferimento di diversi servizi all'Unione dei Comuni, il Comune di Argenta non ha registrato una

diminuzione di spesa del personale dipendente, ma al contrario un aumento della stessa sia in termini assoluti, sia in termini di costo medio per dipendente. Ciò deriva dal fatto che la spesa viene ripartita tra i Comuni appartenenti all'Unione principalmente sulla base della popolazione esistente in ciascun Comune. I dati sopra esposti evidenziano come per il Comune di Argenta tale criterio non possa essere il solo assunto per il riparto dei costi. Pertanto il Collegio invita l'Amministrazione a prendere i conseguenti provvedimenti.

27 giugno 2017

Firma digitale Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott.ssa Anna Rita Balzani

Dott. Cristian Poldi Allai